

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**

**ex art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 e modificato dall'art. 68 D.L. 34/2020**

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2020, in ottemperanza alle misure anti-contagio ed in conformità a quanto previsto dall'art. 19 D.L. 18/2020, si sono incontrati, in via telematica:

**Svicom – Agency – s.r.l.**, con sede in Milano, alla Galleria del Corso, in persona del Presidente dell'Amministratore Unico, dott. Alberto Albertazzi (di seguito, la “Società”);

e

**Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata da Gabriele Guglielmi;

**Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata da Dario Campeotto;

**Uiltucs UIL Nazionale**, rappresentata da Paolo Andreani;

(di seguito, congiuntamente, le “OO.SS.”).

per l'esame congiunto della informativa di cui all'art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 68 D.L. 34/2020, predisposta dalla Società, che applica ai propri n. 8 dipendenti occupati sul territorio nazionale, con qualifica diversa da quella dirigenziale, il CCNL Terziario – Confcommercio.

**PREMESSO CHE**

– La Società si occupa della intermediazione immobiliare, svolta in particolare nell'ambito di Centri e Parchi Commerciali, e, dunque, appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

– La Società, in data 23/03/2020, dopo aver inviato regolare informativa alle OO.SS., presentava all'Inps istanza per l'accesso all'assegno ordinario FIS con causale Emergenza Covid-19 per nove settimane consecutive a decorrere dal 16 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020;

– L'Inps, con provvedimento del 16/04/2020, autorizzava la Società ad accedere all'assegno ordinario FIS con causale Emergenza Covid-19, nella misura richiesta;

– Stante il perdurare della riduzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, la Società, in data 1 giugno 2020, inviava alle OO.SS. una comunicazione ai sensi dell'art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 68 D.L. 34/2020, con cui informava queste ultime dell'esigenza di prorogare di ulteriori cinque settimane il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015, con causale “emergenza COVID-19”.

– Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una rilevante contrazione del fatturato e dei flussi finanziari, dapprima, a seguito della chiusura totale dei centri commerciali, fatta eccezione per gli esercizi alimentari, ed, attualmente, a seguito delle misure di limitazione delle presenze all'interno degli stessi.

– Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la proroga della sospensione e/o riduzione temporanea dell'attività lavorativa di gran parte del personale occupato nelle unità locali di cui all'Allegato 1 (all.1), appartenenti all'unica Unità Produttiva, sita in Foggia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

1. Le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa descritta in premessa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario prorogare l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015, e richiedere, per ulteriori cinque settimane, con decorrenza dal 18 maggio 2020, l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015, con le forme semplificate di cui dell'art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 68 D.L. 34/2020, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

2. La causale per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: “emergenza COVID-19 Nazionale” di cui all’art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come modificato dall’art. 68 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. La Società, nel rispetto dei termini di legge, presenterà, in forma telematica, la domanda di proroga del F.I.S., nei tempi e modi semplificati stabiliti dal Decreto citato, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.



4. Il numero dei dipendenti interessati alla riduzione e l’entità massima della stessa sono quelli analiticamente riportati nell’elenco allegato (all. 2), che costituisce parte integrante del presente accordo, nel quale vengono indicati, per ciascun dipendente interessato, cognome e nome, mansione/qualifica, unità locale di adibizione, orario normale settimanale, percentuale massima di riduzione dell’orario settimanale e monte orario massimo settimanale interessato dalla richiesta di integrazione salariale.

5. La differenza quantitativa delle ore di sospensione tra i dipendenti indicati nell’allegato, comunque caratterizzata da criteri di equità e rotazione, è giustificata, in primo luogo, dalla mansione espletata e dalla qualifica posseduta, e, dunque, dalla diversa entità della sospensione/riduzione dell’attività a cui sono addetti, e, in secondo luogo, dall’unità locale di assegnazione e, dunque, dalla diversa intensità dei provvedimenti limitativi dell’accesso ai centri commerciali adottati dalle singole regioni a causa della differente diffusione dei contagi da Covid-19 nei rispettivi territori.

6. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, l'erogazione dell'assegno ordinario agli aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante, alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

7. Stante la dinamicità del settore e la possibile rivisitazione dei provvedimenti governativi e regionali, la Scrivente, nel corso delle cinque settimane sopra indicate, potrebbe rivedere in senso migliorativo per i lavoratori (ridurre) l’entità della sospensione/riduzione, per esigenze aziendali e lavorative sopravvenute. In questa ipotesi, il maggior lavoro prestato comporterà una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti interessati.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto per la proroga dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, nelle modalità semplificate di cui all'art. 19 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 68 D.L. 34/2020.

	L.C.S.	
La Società		Le OO.SS.

